

non già per amore di autore, ma perchè parmi sia veramente più conveniente.

**PRESIDENTE.** Il deputato Valerio aveva proposta la seguente radazione:

« Non sono compresi in questa indicazione la brigata operai, ufficiali e sott'ufficiali, capi e sotto-capi operai addetti agli stabilimenti speciali del corpo d'artiglieria e del genio. »

Il deputato Michelini aveva invece di queste parole, proposto: *Godranno tuttavia dei suddetti vantaggi, ecc.*

Pongo ai voti per la prima la radazione quale fu proposta dal deputato Valerio ed emendata dal deputato Michelini, così concepito:

« Godranno tuttavia dei suddetti vantaggi la brigata operai, gli ufficiali e sott'ufficiali, capi e sotto-capi operai addetti agli stabilimenti speciali del corpo d'artiglieria, e del corpo del genio. »

(La Camera approva.)

Succede l'articolo 27 così concepito:

« Le vedove dei militari morti in battaglia od in servizio comandato hanno diritto ad una pensione annua, eguale alla metà del *maximum* fissato pel grado del marito, qualunque sia la durata dei servizi di lui. Lo stesso diritto avranno le vedove dei militari morti in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio, ovvero per effetto d'accidenti della guerra o delle malattie contagiose od endemiche, alle cui influenze siensi dovuti assoggettare in conseguenza del loro servizio, purchè il matrimonio sia anteriore all'epoca delle riportate ferite o malattie. »

Se nessuno domanda la parola lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Viene l'articolo 28 proposto nella seguente forma:

« I figli e le figlie nubili minorenni dei militari suindicati qualora sieno altresì privi di madre, o venga essa a mancare dopo la morte del marito, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla detta pensione.

« La pensione dei figli giunti a maggiore età e delle figlie maritate andrà a beneficio dei fratelli e sorelle nubili tuttavia minorenni. »

**TECCHIO.** Domanderei al signor relatore ed al commissario regio per qual ragione abbia limitato questi vantaggi alle figlie ed ai figli *nubili*. La legge francese, dalla quale è tratta quella di cui discutiamo, non ammette tale distinzione. Lo scopo della legge è di provvedere alla sorte di quegli infelici, il cui padre morì sui campi di battaglia, od altrimenti per effetto del militare servizio, e non vi è ragione perchè debba dalla protezione della legge andare esclusa la figlia tuttavia minorenni che ha preso marito; questa anzi soventi volte può aver d'uopo del beneficio più che non i figli maschi, ai quali per vantaggiare la propria condizione basta per ordinario una buona educazione.

**PETTITI, relatore.** Nella prima proposta del Ministero era detto: *le figlie minorenni*; ma poi questa legge, come il signor Tecchio sa, fu esaminata e votata nel Senato dove s'è adottata la presente radazione che la Commissione credette di mantenere.

**DI PETTENGO, commissario regio.** Per meglio spiegare la ragione accennata dall'onorevole signor relatore della Commissione, dirò che appunto in quel consesso si stabilì di limitare questo vantaggio alla figliuolanza di coloro che hanno acquistato un diritto alla pensione. Si è molto discusso per sapere se si doveva continuare questa pensione alle figlie nubili senza limite d'età, oppure alle sole figlie nubili e minorenni, e parve che con queste due parole: *nubili e mino-*

*renni*, si provvedesse dall'un canto ai bisogni di queste figlie, e dall'altro venisse ad essere meno aggravato l'erario.

**DABORMIDA.** Io appoggio l'emendamento dell'onorevole signor deputato Tecchio, e faccio osservare al signor commissario del Governo che non potrebbe in niun modo soffrire l'erario dalla soppressione delle parole *nubili* alcun danno, poichè la parte cui cesserebbe di aver diritto la figlia che si marita, tornerebbe ad utile degli altri fratelli o sorelle minorenni. Non essendovi vantaggio per il Governo, perchè immischiarsi negli interessi delle famiglie? Lasciamo alla figlia che si marita il disporre di quanto lo Stato per un sacro dovere le dà pei servigi resi da suo padre; se si mariterà bene, e vorrà cedere la sua parte ai fratelli, lo farà; ma lasciamole il suo diritto anche per una considerazione morale, perchè non sia per un gretto vantaggio di alcuni anni di pensione che venga a perdere l'occasione di maritarsi.

**NOVELLI.** Io credo che la radazione debba sussistere nei proposti termini: la figlia quando si marita cessa di far parte della famiglia paterna e passa in quella del marito; quindi i giureconsulti dicono che la donna nel maritarsi è fine della famiglia del padre e diventa principio di un'altra. D'altronde il marito dee provvedere alla condizione della moglie e non vi ha ragione per cui una donna che si marita prenda sussidii dalla famiglia del padre.

Questa è la ragione per cui non si vuole comprendere le figlie che passano a nozze.

**PRESIDENTE.** Pregherei il signor deputato Tecchio di formulare il suo emendamento.

**TECCHIO.** Non consisterebbe che nella soppressione della parola *nubili*. Mi pare che tale soppressione sarebbe ragionevole per le considerazioni che addusse l'onorevole generale Dabormida. Poco importa che le figlie escite dalla famiglia del padre mutino cognome; esse non perdono i diritti del sangue, e la pensione di che parliamo non è altro che una retribuzione assegnata dallo Stato ai figli e figlie del militare pei servigi che questi ha prestato offrendo il suo sangue allo Stato.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento Tecchio è appoggiato.

(È appoggiato.)

**DEMARIA.** Io credo che non si possa accogliere la proposta dell'onorevole deputato Tecchio, in quanto che in quest'articolo non vi è accennato che si voglia conservare una pensione ai figli dei militari defunti, ma solo che si vuole dare un sussidio. Ma perchè si vuol dare questo sussidio? Per supplire in parte all'appoggio che cessando la pensione che godeva il padre viene a mancare a questi figli. Ora questo appoggio che dava il padre alle figlie quando esse si maritano lo dà il marito; la legge non vuole che sussidiare i figli minorenni o abbandonati, i quali non possono più godere del vantaggio che arrecava loro la pensione del padre. Mi parrebbe pertanto più naturale che, siccome con questa disposizione si è voluto soltanto dare un sufficiente sussidio ai figli di quelli che godevano la pensione e son morti, mi parrebbe più naturale, dico, di sopprimere il secondo alinea di quest'articolo, il perchè io faccio questo dilemma: o col primo paragrafo si assicura un sufficiente sussidio ai figli del defunto, e allora non vi è ragione per aggravare di più l'erario col far passare ancora ad essi quella parte di sussidio che si era accordata ai figli che giungono a maggiore età, o per le figlie che passano a matrimonio; o questo sussidio non è sufficiente, ed allora è d'uopo di aumentarlo in altro modo. Pertanto mi pare che le ragioni per cui si è stabilito questo sussidio possano stare anche senza il secondo para-